

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bologna e Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 65 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 64 presso ponte della Venturina-Pracchia-innesto strada statale n. 66 presso Pontepreti », dell'estesa di km. 16 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 64 presso ponte della Venturina-Pracchia-innesto strada statale n. 66 presso Pontepreti », dell'estesa di km. 16 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 632 « traversa di Pracchia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 361

(8087)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1971.

Merci ammissibili alla esportazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente la modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29;

Ritenuta l'opportunità di stabilire l'elenco delle merci previsto dall'art. 37, ultimo comma, del su indicato decreto del Presidente della Repubblica, in quanto possono considerarsi realizzate le condizioni prescritte nei riguardi di dette merci e dei relativi impieghi;

Visto il parere espresso nella seduta del 17 giugno 1971 dal comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco previsto dall'art. 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, comprende le merci per le quali era consentita la temporanea esportazione in base a provvedimenti di legge in vigore alla data del 30 giugno 1971, limitatamente ai trattamenti contemplati dai provvedimenti medesimi.

L'autorizzazione alla temporanea esportazione è rilasciata dal capo della circoscrizione, presso la quale è presentata la dichiarazione doganale.

Art. 2.

Restano ferme le vigenti norme concernenti i divieti e le restrizioni di ogni genere, compresi quelli stabiliti dagli organi della Comunità economica europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1971

Il Ministro per le finanze

PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero

ZAGARI

(8096)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1971.

Registrazione dei prodotti insetto-repellenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la proposta della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 23 giugno 1970;

Decreta:

Tutti i prodotti insetto-repellenti sono da considerarsi assimilati agli insetticidi e come tali soggetti alla registrazione come presidi medico-chirurgici.

Le ditte interessate dovranno, pertanto, entro il 30 settembre p. v., inoltrare domanda di registrazione dei prodotti insetto-repellenti attualmente in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8309)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 febbraio 1970, n. 41306, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Villa-